

785016

ACC

10000/144/124

785016

1/124

OMODEO (CLOSED)
JAN. - JUNE 1944

BEST COPY POSSIBLE

3/0.2
1
7 0

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Education Subcommittee

MEMORANDUM ON CONFERENCE WITH S. M. ADOLFO GROSSO, MINISTER OF PUBLIC IN-
STRUCTION -For week ending 10 June 1944

1. Talks with the Minister of Education have ranged from detailed clearance on certain Sicilian problems to discussions of matters of national policy. They have touched upon such matters as:

- a) Procedures for continuity of policy, Allied-Italian.
- b) Personnel for vacated posts as we move North.
- c) Student strikes and forthcoming examinations.
- d) Dismissal and transfer of Provveditori.
- e) Central inspectors and tires.
- f) Opening of new schools, especially of one in Sicily slanted toward American models.
- g) Inter-allied cultural society.
- h) Abrogation of ban against foreign professors and certain high names from England and America as advance agents of scholarship and good will.

2. The most earnest talks, however, not to say the most tensional, have centered around de-fascistization. I have urged the Minister to make clean our past by dismissing all those whom under AOC we have recommended for dismissal. Make uniform our justice so that we will not appear too harsh, nor be too lenient, but both just right. I urged this as prelude to a common policy as we become once more his advance agents in the extension of power Northward. He argues that he is not privileged by law to dismiss without first suspending and giving opportunity to be heard. Nor can he even suspend any whom we recommend for dismissal, because he is subject to his laws not our power, and is guided by Italian not Allied categories. He assures me, however, that the Ministry has actually suspended 106 under AOC and is prepared to move, and was actually moving to prepare telegrams of dismissal for nearly 100 more on our list when the cabinet changes passed the responsibility to other hands.

3/0.2

*Nippon: piano
adriatico*

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE



Prot. N. 718-OU-III.b.1

Risposto al foglio N.

del

OGGETTO: Istanza di
orientalisti.

Salerno, 11 29.5.46

AL RETTORE DELLA R. UNIVERSITA' DI
CATANIA

o P.O.
ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Settecommissione Educazione

SALERNO
ALL'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA

PALERMO
AL COMMISSARIO DEL R. ISTITUTO UNIVERSITARIO
ORIENTALE

NAPOLI

In relazione all'istanza del 2 maggio u.s. ed all'atto di costituzione del Comitato Universitario fra Orientalisti, inviati a questo Ministero e per conoscenza, tra l'altro, alla S.V., con i quali gli orientalisti di codesta città si sono costituiti in "Comitato provvisorio" per "il disbrigo di tutte le pratiche onde ottenere a Catania una sede di esame e di un corso per conto dell'Orientale, limitatamente al periodo della guerra" e, quanto meno, per conseguire il trasferimento ad altro corso di laurea e diploma, eventualmente previo esame integrativo, si prega di comunicare agli interessati che:

1°)- questo Ministero, non ha modo di accogliere la prima delle richieste avanzate dagli orientalisti di sostenere con esami relativi al rispettivo corso di laurea dell'Istituto Orientale per i motivi più volte resi noti ai richiedenti e comunicati anche alla S.V. con la ministeriale n. 2746 del 31 marzo u.s. e confermati di recente, con l'altra ministeriale dell'11 maggio 1944 n. 619;

2°)- all'accoglimento della richiesta concernente il passaggio, ancorché con esami integrativi, dai corsi di laurea dell'Orientale ai corsi di laurea e diploma di altre Facoltà, ostano le norme in vigore (R. decreto

ALL'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA

PALERMO

AL COMMISSARIO DEL R. ISTITUTO UNIVERSITARIO
ORIENTALE

NAPOLI

In relazione all'istanza del 2 maggio u.s. ed all'atto di costituzione del Comitato Universitario fra Orientalisti, inviati a questo Ministero e per conoscenza, tra l'altro, alla S.V., con i quali gli orientalisti di codesta città si sono costituiti in "Comitato provvisorio" per "il disbrigo di tutte le pratiche onde ottenere a Catania una sede di esame e di un corso per conto dell'Orientale, limitatamente al periodo della guerra" o, quanto meno, per conseguire il trasferimento ad altro corso di laurea o diploma, eventualmente previo esame integrativo, si prega di comunicare agli interessati che:

1°) - questo Ministero, non ha modo di accogliere la prima delle richieste avanzate dagli orientalisti di sostenere ~~costi~~ esami relativi al rispettivo corso di laurea dell'Istituto Orientale per i motivi più volte resi noti ai richiedenti e comunicati anche alla S.V. con la ministeriale n. 2746 del 31 marzo u.s. e confermati di recente, con l'altra ministeriale dell'11 maggio 1944 n. 619;

2°) - all'accoglimento della richiesta concernente il passaggio, ancorchè con esami integrativi, dai corsi di laurea dell'Orientale ai corsi di laurea e diploma di altre Facoltà, stanno le norme in vigore (R. decreto 30 settembre 1938 n. 1652), secondo cui il diploma di abilitazione magistrale è titolo idoneo per l'ammissione, con esame di concorso, ai vari corsi di laurea e diploma della Facoltà di Magistero e, senza detto esame, al corso di laurea in lingue e letterature straniere presso il R. Istituto Universitario di economia e commercio di Venezia.

Si richiama l'attenzione della S.V. sul caso degli orientalisti, confidando nella sua preziosa collaborazione per un'opera di persuasione nei riguardi dei richiedenti, ai quali potrà aggiungersi che lo spirito che guida le presenti disposizioni - che a loro potranno apparire severe - è quello di ridare elevatezza e dignità agli studi universitari e, in genere, all'alta cultura che, troppo benevole concessioni, hanno menomato nel loro prestigio.

Sarà opportuno, inoltre, far presente agli interessati che una qualsiasi benefizio, concesso a loro e ad altri ~~istituti~~ ~~istituti~~, ridondereb-

./.

B
3 0.2

Salerno 27 maggio 1944

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE NAZIONALE

IL MINISTRO

Al Signor Col. MITT

Prof. R.

e per conoscenza:

all'Arcivescovo di MESSINA DEL VALLO
e al R. Provveditore agli Studi di
TRAPANI.

Ha l'onore di comunicarLe il nostro punto di vista in riguardo alla Scuola scolastica di Messina del Vallo.

Limitatamente al periodo dell'anno scolastico 1943-44 le scuole scolastiche della Diocesi di Messina del Vallo istituite in base alla lettera del 6 novembre 1943 del Colonnello Sagre sono considerate come scuole parificate e quindi sottoposte ai diritti in materia di promozione, di esami di ammissione, di licenza, di maturità di cui godono le scuole predette. In conseguenza l'ordinanza sugli esami emanata da questo Ministero per le scuole statali, parificate e parificate ha valore per le scuole scolastiche della Diocesi di Messina. Pertanto gli esami di promozione si effettueranno per scrutinio con l'intervento di un commissario regio e gli esami di ammissione, di licenza di abilitazione si effettueranno per gli alunni della scuola scolastica a parità di condizioni con quelli degli istituti regi, parificati e parificati, e cioè gli alunni saranno esaminati da commissioni nominate dal Ministero e saranno esposti da professori dell'ordine da cui gli alunni derivano e da quelli dell'ordine a cui gli alunni aspirano. I diplomi saranno ugualmente rilasciati dal presidente della Commissione.

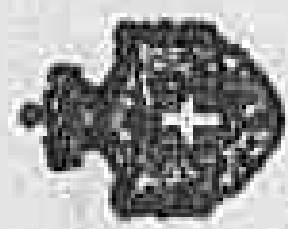
IL MINISTRO
/s/ Guido

COPY

5369

B
3 | 0.2

*Nippo: place
admission.*



MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Prot. N. 71850U-III.b.1

Risposte al foglio N.

del

OGGETTO: Istanza di
orientalisti.

Salerno, 11 29.5.944

AL RETTORE DELLA R. UNIVERSITA' DI
CATANIA
e P.O.
ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Settecommissione Educazione
SALERNO
ALL'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA
PALERMO
AL COMMISSARIO DEL R. ISTITUTO UNIVERSITARIO
ORIENTALE

N A P O L I

In relazione all'istanza del 2 maggio u.s. ed all'atto di costituzione del Comitato Universitario fra Orientalisti, inviati a questo Ministero e per conoscenza, tra l'altro, alla S.V., con i quali gli orientalisti di codesta città si sono costituiti in "Comitato provvisorio" per "il disbrigo di tutte le pratiche onde ottenere a Catania una sede di esame e di un corso per conto dell'Orientale, limitatamente al periodo della guerra" o, quanto meno, per conseguire il trasferimento ad altro corso di laurea e diploma, eventualmente previo esame integrativo, si prega di comunicare agli interessati che:

1°)- questo Ministero, non ha modo di accogliere la prima delle richieste avanzate dagli orientalisti di sostenere *così* esami relativi al rispettivo corso di laurea dell'Istituto Orientale per i motivi più volte resi noti ai richiedenti e comunicati anche alla S.V. con la ministeriale n. 2746 del 31 marzo u.s. e confermati di recente, con l'altra ministeriale dell'11 maggio 1944 n. 619;

2°)- all'accoglimento della richiesta concernente il passaggio, ancorché con esami integrativi, dei corsi di laurea dell'Orientale ai corsi di laurea o diploma di altre Facoltà, ostano le norme in vigore (R. decreto 30 settembre 1938 n. 1652), secondo cui il diploma di abilitazione registra-

Sottocommissione Educazione

SALERNO
ALL'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIAPALERMO
AL COMMISSARIO DEL R. ISTITUTO UNIVERSITARIO
ORIENTALENAPOLI

In relazione all'istanza del 2 maggio u.s. ed all'atto di costituzione del Comitato Universitario fra Orientalisti, inviati a questo Ministero e per conoscenza, tra l'altro, alla S.V., con i quali gli orientalisti di codesta città si sono costituiti in "Comitato provvisorio" per "il disbrigo di tutte le pratiche onde ottenere a Catania una sede di esame e di un corso per conto dell'Orientale, limitatamente al periodo della guerra" o, quanto meno, per conseguire il trasferimento ad altro corso di laurea e diploma, eventualmente previo esame integrativo, si prega di comunicare agli interessati che:

1°)- questo Ministero, non ha modo di accogliere la prima delle richieste avanzate dagli orientalisti di sostenere costì esami relativi al rispettivo corso di laurea dell'Istituto Orientale per i motivi più volte resi noti ai richiedenti e comunicati anche alla S.V. con la ministeriale n. 2746 del 31 marzo u.s. e confermati di recente, con l'altra ministeriale dell'11 maggio 1944 n. 619;

2°)- all'accoglimento della richiesta concernente il passaggio, ancorchè con esami integrativi, dai corsi di laurea dell'Orientale ai corsi di laurea o diploma di altre Facoltà, ostano le norme in vigore (R. decreto 30 settembre 1938 n. 1652), secondo cui il diploma di abilitazione magistrale è titolo idoneo per l'ammissione, con esame di concorso, ai vari corsi di laurea e diploma della Facoltà di Magistero e, senza detto esame, al corso di laurea in lingue e letterature straniere presso il R. Istituto Universitario di economia e commercio di Venezia.

Si richiama l'attenzione della S.V. sul caso degli orientalisti, confidando nella sua preziosa collaborazione per un'opera di persuasione nei riguardi dei richiedenti, ai quali potrà aggiungersi che lo spirito che guida le presenti disposizioni - che a loro potranno apparire severe - è quello di ridonare elevatezza e dignità agli studi universitari e, in genere, all'alta cultura che, troppo benevole concessioni, hanno menomato nel loro prestigio.

Sarà opportuno, inoltre, far presente agli interessati che una qualsiasi beneficio, concesso a loro o ad altri ~~studenti~~ ^{studenti}, ridondereb-
/.

be a tutto danno proprio di quegli studenti, che hanno maggior titolo per la tutela dei loro interessi, in quanto essi attualmente si trovano internati in campi di concentramento quali prigionieri di guerra o che hanno preso di nuovo le armi per combattere il vero comune nemico.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL MINISTRO

Quaranta

3^B / 0.2

Palermo 27 maggio 1944.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

IL MINISTRO

Al Signor Col. SMITH

Prot. n.

e per conoscenza:

all'Arcivescovo di MESSINA DEL VALLO
e al R. Procuratore agli Studi di
TRAPANI.

Ho l'onore di comunicarLe il nostro punto di vista in riguardo alla Scuola ecclesiastica di Messina del Vallo.

Limitatamente al periodo dell'anno scolastico 1943-44 le scuole ecclesiastiche della diocesi di Messina del Vallo istituite in base alla lettera del 6 novembre 1943 del Collegio degli Ordinari sono considerate come scuole parificate e quindi sottoposte ai diritti in materia di promozione, di esami di ammissione, di licenze, di maturità di cui godono le scuole predette. In conseguenza l'ordinanza sugli esami emanata da questo Ministero per le scuole statali, parificate e parificate ha valore per le scuole ecclesiastiche della Diocesi di Messina. Pertanto gli esami di promozione si effettueranno per scrutinio con l'intervento di un commissario regio e gli esami di ammissione, di licenza di abilitazione si effettueranno per gli alunni della scuola ecclesiastica a parità di condizioni con quelli degli istituti regi, parificati e parificanti, e cioè gli alunni saranno esaminati da commissioni nominate dal Ministero e saranno sottoposti ai professori dell'ordine da cui gli alunni derivano e da quelli dell'ordine a cui gli alunni aspirano. I diplomi saranno egualmente rilasciati dal presidente della Commissione.

IL MINISTRO
/s/ Onodoo

COPY

5360

ALLIED CONTROL COMMISSION
Education SubcommitteeMEMORANDUM OF CONFERENCES WITH G. R. ADOLFO QUOSO, MINISTER OF EDUCATION
-For week ending 6 May 1944-

1. The Minister will study the group of decrees recently validated and consider any desirable changes in them. Major KOCHER's suggestions for certain changes were left with him. But unless or until further action is taken the decrees stand, in accordance with Quoso's decision previously issued.
2. Ando' will be included among authorized publishers of elementary books for Sicily and Calabria.
3. A more expeditious manner of suspending Fascist school officials in non-occupied Italy will be worked out promptly, with every effort at uniformity.
4. A decision will be reached as to what allowance suspended persons should receive.
5. Our set of categories and those of the Italian Government will be harmonized. Meanwhile ours are valid.
6. The long-awaited decrees establishing Councils of Discipline and Ecclesiastic Councils were, according to the last conference with Quoso, written and in the hands of the legal division of the Italian Government. The new Minister will try to locate them and expedite their issue.
7. He will likewise check up on whether letters have been sent confirming the central inspectors in Sicily.
8. He plans to organize a small corps of central inspectors to cover all provinces, and has already begun the job.
9. Inspectors desiring to be upgraded should submit application to the Minister through the Provveditore, who should add his recommendation.
10. The Minister will arrange to requisition two cars for each provveditore, two for each university and one for each central inspector if we can get three for them. The subcommittee will see what can be done about tires.
11. The Minister will take under consideration a strengthening of the compulsory attendance laws.
12. Property of G. I. I. and Dopolavoro is now in the custody of finance officers. The Minister approves the idea that this be turned over to communal sindaco for use by the new youth and adult education and recreation organizations as rapidly as those are formed.
13. The Minister is sympathetic toward the plan to establish in Naples a Commission on Adult Education and Recreation, parallel to the Youth Commission, to work out a substitute for Dopolavoro.
14. He is likewise in sympathy with the idea of establishing teacher groups for the consideration of various problems.

15. He is interested in the Survey of the Italian schools and will gladly advise in it.
16. He is considering the very difficult problem of supervision and standardization of church and private schools.
17. He is strongly in favor of the election of University rectors by the faculties and will issue a decree to that effect.
18. He will appoint a commission to consider the matter of a fifth year, involving practice teaching, for the Istituto Magistrale. (Note to Major KOCHMAN: If you will write up your ideas in regard to this and the Magistero, they will get consideration by that commission.)
19. He is studying the revision of the system of school fees and will make changes for next year.
20. He will appreciate it if Regional Education Officers, especially in Sicily and Sardinia, will transmit through the Education Subcommission, communications between Provveditori and the Minister. This may be done in other regions also when it will expedite matters.
21. The Minister plans to set up three superior advisory councils (elementary, middle, and university) to advise him on laws and decrees, adjudge concorsi, advice on disciplinary matters, hear appeals, etc. A.M.G. Regions are welcome to use these councils when Regional Education Officers desire their advice.
22. He will issue a decree abolishing Fascist decrees against foreign professors in Italy.
23. He will abolish the Royal Academy of Italy so that it may be re-organized on non-Fascist lines.
24. He plans drastic action with reference to the Fascist physical training institute in German occupied Italy and especially against the favoritism shown its graduates in the school system.
25. The conferences were business-like, friendly and showed an excellent spirit of understanding and cooperation.

B/0.2
3
POST-NOTES ON CONFERENCE WITH MINISTER OMODEO 3MAY 1944
(Accompanied by

After cordial salutations, hoping that we'd have many pleasant hours of business and collaboration in my office as well as in his, we settled to business:

1. As to Naples move he would ask Badoglio to call Macfarlane even though the move had been approved initially by Badoglio.
2. His desire to issue a decree abolishing Fascist prohibition against foreign professors approved.
3. Decree abolishing Royal Academy of Italy confirmed as approved over telephone day before.
4. His desire approved to do something drastic with the physical training institute out or in Rome: it was propagandistic and yet its graduates often promoted above others in school system (reminded him that Quomo had authorized us to put under regular Provveditore such of the Physical Education people as were fit and required.)
5. Approved his desire to put a flying squad of professional people from Naples (mostly if not all professors) into the field to inspect and report on schools including defascistization, as temporary measure while awaiting and perfecting the permanent system.
6. Referred to him to Major Washburne for passes-arrangement, etc. and on several matters that technically concerned secondary schools.
7. Main point was his desire, pending just and final defascitization, to restore to salaries all or even a select list of those dismissed by us without salaries. This out of deference to Italian law and out of motives of compassion (from which in Italy political consequences arise).
 - A. Agreed on compassion, but used the need asprod to get the general system working uniformly. Cited difficulties if we began to single cases out, and urged speed in general in order to avoid difficulties a-special.

Later talked with Hannaford about it. He says the A.C.C. has every variety in its policy, and they are working at high speed in order to uniformize the situation for both A.C.C. and A.M.G. and being pressed he hoped that about 2 weeks ought to see a policy evolved. He agreed that we'd better sit tight meantime.

785016
C O P I AB
3 / 0.2 Ministero di Istruzione, Università e Scienze
MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Direzione Generale dell'Ordine Elementare

Prot.N. 1344/O.E.I.

Salerno li 2 maggio 1944

AI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI

OGGETTO : Organizzazione dei servizi scolastici e sistemazione del personale.

Allo scopo di avviare alla normalità l'organizzazione dei servizi scolastici provinciali e per quella giusta tutela degli interessi del personale, che è un dovere dell'Amministrazione, e' mio intendimento di procedere il piu' rapidamente possibile alla sistemazione giuridica ed economica del personale stesso, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, le quali per le note circostanze o non hanno avuto applicazione o l'hanno avuta in qualche provincia soltanto ed in modo non sempre uniforme e corretto.

Condizione preliminare per tale sistemazione e la conoscenza precisa dello stato attuale di diritto e di fatto dei vari servizi, che il Ministero, per mancanza degli archivi, della matricola e dei fascicoli personali, non e' sempre in grado di determinare e che deve pertanto ricostruire in base ad elementi che soltanto i Regi Provveditori possono fornire.

Necessita a tal uopo conoscere:

I. Per le circostanze scolastiche e per i circoli didattici:

a) in quante circoscrizioni scolastiche ed in quanti circoli didattici sia attualmente diviso il territorio del R. Provveditorato agli Studi, con l'indicazione del rispettivo Comune capoluogo. Nel numero dei circoli sara' compreso, in aumento, anche quello dei circoli rurali, in realta' mai soppressi, facendone espressa menzione;

b) per ciascuna circoscrizione e per ciascun circolo, se siano coperti da titolari o da incaricati, indicando il nome, il grado e la qualifica di chi vi e' preposto e per gli estremi del provvedimento di assegnazione.

II. Per i Direttori in periodo di prova:

a) se il periodo di prova sia ultimato ed in quale data.

b) relazioni sulla prova fatta e parere sulla nomina a titolare

Per ciascun Direttore in prova, occorrera' allegare copia del decreto di nomina.

La ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, prevista dal R. Decreto Legge 12 aprile 1944, n. 109 (Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1944) consente ora di provvedere alla nomina a stabile.

III. Per i Direttori didattici stabili:

a) se e quali di essi siano stati promossi al grado IX per effetto dello scrutinio previsto dall'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, inviando per ciascuno copia del relativo provvedimento. 5350

b) se e quali di essi siano stati collocati nel grado IX per effet-

- 2 -

to dell'art.4 della legge 4 maggio 1943 n.570, inviando per ciascuno copia del relativo provvedimento;

c) per i direttori non ancora inquadrati nel grado IX quale era la loro posizione nel ruolo di anzianità alla data del 1 gennaio 1944 e ciò per poterne determinare il diritto all'inquadramento.

IV. Per gli insegnanti elementari.

a) se si è proceduto all'inquadramento degli insegnanti nei gradi dal 12° al 9° del gruppo B, a norma degli articoli 5 e 6 della legge 1 giugno 1942, n. 675, in caso affermativo, inviare copia del provvedimento.

b) se siano state determinate per ciascuna provincia le tabelle graduali e numeriche di cui all'art.3. In caso affermativo, inviare copia del provvedimento ministeriale.

c) se siano stati attribuiti agli insegnanti gli aumenti di stipendio e del supplemento di servizio attivo con le modalità previste dall'art. 16 e ciò tanto per la prima metà dell'importo (1 ottobre 1942) quanto per la seconda metà (1 ottobre 1943).

Qualora non vi si sia provveduto, ciascun R. Provveditorato prepari di urgenza gli atti occorrenti e richi da al Ministero le integrazioni di fondi necessarie.

d) se siano tuttora in vigore nelle singole provincie graduatorie di concorsi magistrali (generali, speciali, per supplenti) e, nel caso affermativo, quanti siano i maestri e le maestre in attesa di nomina in ruolo e in quanto tempo si presume che possano conseguirla, tenendo presente la media delle vacanze verificatesi nell'ultimo triennio.

Le notizie e i dati, come sopra richiesti, saranno raccolti e trasmessi al Ministero. - Direzione Generale dell'Ordine Elementare - con la maggiore possibile sollecitudine. Impegno la personale responsabilità dei Regi Provveditorati agli Studi per l'esattezza delle comunicazioni e la rapidità dell'invio.

SERVIZI VARI -

I. Supplenze nelle circoscrizioni ispettive e nei circoli didattici. La materia è regolata dall'art.13 del T.U. 5 febbraio 1928, n.577, che prevede le modalità per il conferimento delle supplenze e dei compensi relativi.

La citata disposizione, dall'11 febbraio u.s. - data della restituzione delle provincie liberate alla giurisdizione del Governo Italiano - deve essere intesa rimessa in vigore nelle provincie stesse.

Tuttavia, al fine di non turbare ad anno scolastico ormai inoltrato il funzionamento dei servizi ispettivi e direttivi, dispongo che fino alla chiusura dell'anno stesso, siano conservati gli incarichi alle persone che finora li hanno tenuti e con il trattamento che sia stato ad esse legittimamente attribuito.

Col prossimo anno scolastico invece le supplenze saranno conferite con le norme dell'art.13 del citato T.U. o con quelle che nel frattempo le abbiano eventualmente modificate.

II. Supplenze nelle scuole Elementari:

Confermo in modo speciale il divieto di procedere a nomine di supplenti o provvisori o di mantenere in servizio quelli già nominati se prima non siano stati utilizzati gli insegnanti titolari di altre provincie, che per circostanze di guerra non abbiano potuto raggiungere la loro sede normale, pur continuando a percepire i loro assegni a norma dell'art.2 del R. decreto legge

- 3 -

19 agosto 1943, n.730.

III. Scuole rurali e circoli didattici rurali:

Cessata la speciale organizzazione delle Scuole rurali, queste devono intendersi assoggettate ai normali organi di vigilanza e di direzione competenti per territorio.

I direttori di circoli rurali, attualmente in servizio, saranno, in attesa dell'applicazione del disposto dell'art.5 della legge 31 maggio 1943, n.570, utilizzati nella direzione di circoli ordinari in atto vacanti o, se nelle provincie non vi siano circoli sprovvisti di titolari, segnalati al Ministero, che provvederà ad assegnare loro altra sede in provincia diversa, possibilmente in conformità dei desideri che essi avranno espressi al R.Provveditore da cui attualmente dipendono.

Ai direttori di cui sopra, e' conservato fino a contraria disposizione l'attuale trattamento economico.

Prego darmi assicurazione del ricevimento della presente circolare.

IL MINISTRO

OMODEO

MEMORANDUM ON CONFERENCE WITH S.E. ADOLFO OMODEO, MINISTER OF EDUCATION
29 April, 1944, Naples

Present: The Minister, his secretary, the Deputy Director of Education AGC.

1. The Minister will study the group of decrees recently validated and consider any desirable changes in them. Major Koopman's suggestions for certain changes were left with him. But unless or until further action is taken the decrees stand, in accordance with Cuomo's decision previously issued.
2. Ando! will be included among authorized publishers of elementary books for Sicily and Calabria.
3. A more expeditious manner of suspending fascist school officials in non-occupied Italy will be worked out promptly.
4. A decision will be reached as to whether suspended persons should receive one-third of their salary, according to the 1924 law cited by Major Birt.
5. Our set of categories and those of the Italian Government will be harmonized. Meanwhile ours are valid.
6. The long-awaited decrees establishing Councils of Discipline and Scolastic Councils were, according to the last conference with Cuomo, written and in the hands of the legal division of the Italian Government. The new Minister will try to locate them and expedite their issue.
7. He will likewise check up on whether letters have been sent confirming the central inspectors in Sicily.
8. He plans to organize a small corps of central inspectors to cover all provinces.
9. Inspectors desiring to be upgraded should submit application to the Minister through the Provveditore, who should add his recommendation.
10. The Minister will arrange to requisition two cars for each provveditorato, two for each university and one for each central inspector if we can get tires for them. The Subcommission will see what can be done about tires.
11. The Minister will take under consideration a strengthening of the compulsory attendance laws.
12. Property of G.I.L. and Dopolavoro is now in the custody of finance officers. The Minister approves the idea that this be turned over to communal sindaci for use by the new youth and adult education and recreation organizations as rapidly as these are formed.

2)

13. The Minister is sympathetic toward the plan to establish in Naples a Commission on Adult Education and Recreation, parallel to the Youth Commission, to work out a substitute for Dopolavoro.
14. He is likewise in sympathy with the plan for establishing teacher groups for the consideration of various problems.
15. He is interested in the Survey of the Italian schools and will gladly advise in it.
16. He is considering the very difficult problem of supervision and standardization of church and private schools.
17. He is strongly in favor of the election of University rectors by the faculties and will issue a decree to that effect.
18. He will appoint a commission to consider the matter of a fifth year, involving practice teaching, for the Istituto Magistrale.
(Note to Major Koopman: If you will write up your ideas in regard to this and the Magistero, I will see that they are considered by that commission)
19. He is studying the revision of the system of school fees and will make changes for next year.
20. He will appreciate it if Regional Education Officers, especially in Sicily and Sardinia, will transmit through the Education Sub-commission, communications between Provveditori and the Minister. This may be done in other regions also when it will expedite matters.
21. The Minister plans to set up three superior advisory councils (elementary, media, and university) to advise him on laws and decrees, adjudge concorsi, advice on disciplinary matters, hear appeals, etc. A.M.C. Regions are welcome to use these councils when Regional Education Officers desire their advice.
22. The conference was business-like, friendly and showed an excellent spirit of cooperation and understanding.

CARLETON W. WASHBURN
Major, A.U.S.
Deputy Director of Education

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394
Education Subcommittee

ED/TVE/tjr

WD/3-15/100

27 April 1944

SUBJECT: Details Holding Over From Preceding Ministry.

TO : The Minister of National Education.

HIS EXCELLENCY, OMORGO:

The relations we have already established, under AMG, relations of amicability with independence, raise hope that we can now take common cause in even a greater enterprise, a progressive resuscitation and rejuvenation of the whole educational system of Italy. Your aspiration to this end may be more intimate and poignant but is no less real than our own. We have in our mutual solicitude as well as in our past joint experience a solid foundation for fruitful collaboration.

To that end, I would clear with you as soon as may be certain details inevitably holding over from one Ministry to another; and then would lay before you, with your permission, what have seemed the larger problems of joint concern.

I DETAILS HOLDING OVER FROM PRECEDING MINISTRY

1. Dismissal of AMG appointed Provveditore Costanzo of Catanzaro, on the grounds disclosed of his lacking the formal qualifications for the position.
2. Action of dismissal upon Schade inherited from Minister Omoro and others to be added.

II LARGER PROBLEMS OF IMMEDIATE CONCERN

1. The defascistization program is not in satisfactory condition. Especially is this true in the territory never occupied by Allied Military Government. It is important to move decisively and evenly in bringing that part of our Region II into line with other portions of Italy.
2. This involves, in addition to action on personnel already judged by Schade, as above, a more circumspect view of all the Provveditori involved. Submitted in this connection are three documents, attached hereto:
 - (1) A report by our Education Officer, Captain A.A. VASSIA, upon the Provveditore in Apulia, submitted to General Solodovnik, 19 April 1944. (A)
 - (2) A letter from the Director of the Education Subcommittee to the Ministry of Education asking re-instatement and transfer of Provveditore Pisano, Salerno. (B)
 - (3) A letter from Education Subcommittee to Minister and his reply in regard to Provveditore LUIGI MORSE, Brindisi. (C) and 5351

I should be glad for the cases of both these Provveditori to be looked at de novo by the incoming Minister, in order to assist in the evenness of the defascistization program throughout the Region II (Salerno has until recently been in Region II). My initiative in the Rosai case arose from a desire not to embarrass the Ministry in terms of personal relations, and my initiative in the Pisano case arose from a complicated situation in and out of my own organization which I wished to adjust even if on a temporary basis. Both cases are open to review and new adjudication.

T. V. SMITH
Lt. Col., AUS
Director of Education

Inclosures.

5350

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
REGION 2.

ECA/42/N/320

17 April 1944

SUBJECT : - Condition of Education in Region 2

TO : - Maj. Gen. Solodovnik.

***** EXTRACT *****

A special position arises in the case of the four Apulian Provinces which were never under AMG and only became a part of Region 2 on 11 Feb 1944. No dismissals of Fascist personnel enrolled on the Educational books are known to have been effected in Apulia to date. The Provveditori of Bari, Brindisi, and Taranto, have considerable Fascist records but all still remain at their posts.

a) The one at Brindisi, adversely reported upon by the Allied Port Security Officers and the local Carabinieri, is nevertheless stated to have acted as Capo Gabinetto for the Minister of Education when the Minister was stationed at Brindisi (Nov to Feb). Two school-books written by this Provveditore have recently been placed upon our "banned" list. We have therefore the curious position that it will be necessary to inform the Provveditore at Brindisi that he is to issue instructions to his teachers that they are to confiscate books which he himself has written. Details of this Provveditore were communicated by me to the Director, Education Sub-Commission, on 9 March 44, and presumably passed on to the Minister, but no action is known to have been taken by him as a result.

b) The Provveditore at Bari has been a Vice-Federale and an Ispettore Federale. These facts and many others about him were reported to the Director, Education Sub-Commission, on 5 March 1944, but no action is known to have been taken by the Minister as a result. An attack against this Provveditore and other Fascist School-officials has appeared in the Bari Press.

c) The Provveditore at Taranto was a Squadrista, "Marcia sj Roma." The Prefect confirms he reached his present position as a result of his work for Fascism. The late P.C. at Taranto gave it as his firm opinion that the Provveditore should be removed from Taranto. All this was reported to Director, Education Sub-Commission on 18 March 1944, but no action is known to have been taken by the Minister as a result.

***** EXTRACT *****

By order of the Regional Commissioner,

/s/ A. Vesselo
/t/ A. VESSELO, Capt. A. E. C.,
Regional Education Officer,

REGION 2.

5340

COPY

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Prot.n. 140

P.M. 151,11 30 GEN 1944

AL Rettore DELLE REGIE UNIVERSITA'

AL R. COMMISSARIO DEL R. ISTITUTO UNIVERSITARIO
ORIENTALE DI

M A P O L I

ALLA DIRETTRICE DEL R. ISTITUTO UNIVERSITA-
RIO PARIGI DI MAGISTRO "SUCR ORZOLA
BENINCASA"

M A P O L I

OGGETTO:

Provvedimenti legislativi.-

Per opportuna conoscenza e norme, quanto all'uniforme applicazione di essi in codeste sedi Universitarie dislocate in territorio sotto il controllo del Comando Militare Alleato, si comunicano qui di seguito, pressochè integralmente, i provvedimenti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 corrente ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -:

1) Sospensione dell'annuale sessione di esami di Stato.-

Art. 1

Per l'anno 1944 è sospesa la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, nella professione in materia di economia e commercio e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2

A coloro che si trovino nelle condizioni di cui al seguente art. 4, è rilasciato un certificato, sottoscritto dal Rettore o Direttore e dal Direttore Amministrativo di una Università o Istituto Universitario, attestante che la laurea o il diploma, abilita, a norma del presente decreto, e con la riserva di cui all'art. 6, all'esercizio di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Il certificato suddetto costituisce titolo per l'iscrizione condizionata negli albi professionali.

Art. 3

Il certificato di abilitazione provvisoria è rilasciato dall'Università o Istituto presso il quale il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma o abbia ottenuto il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero.

Art. 4

trolle del Comando Militare Alleato, si comunicano qui di seguito, pressoché integralmente, i provvedimenti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 corrente ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -:

1) Sospensione dell'annuale sessione di esami di Stato.

Art. 1

Per l'anno 1944 è sospesa la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, nella professione in materia di economia e commercio e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2

A coloro che si trovino nelle condizioni di cui al seguente art. 4, è rilasciato un certificato, sottoscritto dal Rettore o Direttore e del Rettore amministrativo di una Università o Istituto Universitario, attestante che la laurea o il diploma, abilita, a norma del presente decreto, e con la riserva di cui all'art. 6, all'esercizio di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Il certificato suddetto costituisce titolo per l'iscrizione condizionata negli albi professionali.

Art. 3

Il certificato di abilitazione provvisoria è rilasciato dall'Università o Istituto presso il quale il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma o abbia ottenuto il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero.

Art. 4

L'Università o Istituto di cui all'art. 3 rilascia i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale:

- 1) a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma nell'anno accademico 1942-43;
- 2) a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma in uno degli anni accademici precedenti e non abbiano potuto partecipare alle passate sessioni di esami di Stato per essersi trovati nella condizione: a) arruolati volontari o trattenuti o richiamati alle armi o di mobilitati nelle formazioni della Croce Rossa Italiana o di internati durante l'attuale guerra o di confinati dal cessato regime; b) di residenti all'estero o nei territori già annessi all'Italia, rimpatriati dopo il 30 giugno 1943;
- 3) a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma in uno degli anni accademici precedenti e siano stati dichiarati non idonei in una o più sessioni di esami di Stato, sempreché non si tratti di idoneità riportata

.../...

in entrambe le sessioni del 1942 e del 1943.

Art. 5

Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione condizionata all'esercizio della professione, il candidato deve presentare domanda su carta legale al Rettore o Direttore dell'Università o Istituto, con la indicazione delle generalità complete e della residenza sua e della famiglia, unendo il titolo originale o il certificato di laurea o il diploma, ovvero il titolo originale accademico conseguito all'estero e convalidato nel Regno.

Alla domanda deve essere allegata la bolletta dalla quale risulti l'effettuato pagamento della tassa per l'Opera Universitaria a favore dell'Università che rilascia il certificato.

Qualora l'Università che rilascia il certificato di abilitazione sia diversa da quella in cui il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma, essa dovrà versare, a suo tempo, l'importo della tassa stessa alla Università di provenienza del laureato o diplomato.

Art. 6

A cura del Ministero dell'Educazione Nazionale sarà indetta una sessione straordinaria di esami di Stato, riservate ai candidati che si avvalgano delle disposizioni del presente decreto.

Coloro i quali siano stati abilitati con riserva e non si siano presentati agli esami di Stato di cui al precedente comma o che in esso siano stati dichiarati non idonei decadono dall'abilitazione condizionata di cui all'art. 2. Ad essi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 68 del R. decreto 4 giugno 1938 n. 1259.

2) Immatricolazione di alunni provenienti da Istituti di istruzione media del territorio occupato, sprovvisti di documenti e trasferimento di studenti da una ad altra sede universitaria.

Art. 1

Per gli studenti provenienti da Istituti di istruzione media del territorio occupato, sprovvisti dei documenti prescritti dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del R. decreto 4 giugno 1938 n. 1259, la immatricolazione nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore può essere fatta in base a dichiarazione scritta, autenticata da pubblico ufficiale e contenente le complete ed esatte generalità del richiedente, con la quale lo stesso precisi il titolo di studio conseguito ed il relativo Istituto.

Dati parimenti dato corso su presentazione di una dichiarazione dello interessato, autenticata da pubblico ufficiale e attestante la sua situazione amministrativa e didattica, in luogo del foglio di congedo previsto dall'art. 9 dell'anzidetto R. decreto, al trasferimento da una ad altra sede degli studenti di Università o Istituti superiori, in corso di studi, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma che precede.

Art. 2

A cura del Ministero dell'Educazione Nazionale sarà indetta una sessione straordinaria di esami di Stato, riservata ai candidati che si avvalgano delle disposizioni del presente decreto.

Coloro i quali siano stati esentati con riserva e non vi siano presentati agli esami di Stato di cui al precedente comma o che in esso siano stati dichiarati non idonei decadono dall'abilitazione condizionata di cui all'art. 2. Ad essi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 65 del R. decreto 4 giugno 1938 n. 1269.

- 2) Immatricolazione di alunni provenienti da istituti di istruzione media del territorio occupato, sopravvissuti ai documenti e trasferimento di studenti da una ad altra sede universitaria.

Art. 1

Per gli studenti provenienti da istituti dell'istruzione media del territorio occupato, approvati dai documenti prescritti dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del R. decreto 4 giugno 1938 n. 1269, la immatricolazione nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore può essere fatta in base a dichiarazione scritta, autenticata da pubblico ufficiale e contenente le complete ed esatte generalità del richiedente, con la quale lo stesso precisi il titolo di studio conseguito ed il relativo Istituto.

Dovrà perimenti dato corso su presentazione di una dichiarazione dello interessato, autenticata da pubblico ufficiale e attestante la sua situazione amministrativa e didattica, in luogo del foglio di congedo previsto dall'art. 9 dell'anzidetto R. decreto, al trasferimento da una ad altra sede degli studenti di Università o Istituti superiori, in corso di studi, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma che precede.

Art. 2

Le immatricolazioni ed i trasferimenti di cui all'art. 1 sono disposti con riserva, salvo conferma, non appena, su presentazione da parte dell'interessato dei documenti prescritti, sarà accertata la verità delle dichiarazioni fatte.

Con le stesse espressioni riserva si provvederà al rilascio dei relativi atti di carriera scolastica.

A tal fine è fatto obbligo all'interessato di ^{23/4} ~~Dichiarare~~ presentare presso la Segreteria dell'Università appena possibile o, in ogni caso, non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra i titoli ed i certificati richiesti dal R. decreto 4 giugno 1938 n. 1269.

Art. 3

Le false dichiarazioni sono punite con le pene comminate dall'art. 496 del Codice Penale, salvo le menzioni di cui all'art. 16, comma 2° lettera b),

./.

del R. decreto 20 giugno 1935 n. 1071.-

- 3) Proroga delle disposizioni per esonero dal pagamento delle tasse e sopra-
tasse scolastiche.-

Articolo Unico

Per l'anno scolastico 1943-44 sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942 n. 1704.

- 4) Nomina dei Rettori o Direttori e Presidi delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.-

Art. 1

I Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di Istruzione superiore sono nominati, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Educazione Nazionale, tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Università od Istituto, sopra una terna formata dal Corpo accademico composto dai professori ordinari e straordinari.

A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado ed a parità di anzianità di grado i più anziani di età.

Art. 2

I Presidi di Facoltà e Scuole sono nominati con decreto Ministeriale sopra una terna formata dal Consiglio della Facoltà o Scuola e composta da professori ordinari della stessa Facoltà o Scuola.

Ove il numero degli ordinari non sia sufficiente a formare la terna, vi concorrono i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole incaricati dell'insegnamento nella Facoltà o Scuola per la quale si provvede.

Art. 3

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto sono abrogate.-

- 5) Comandi di professori di ruolo da una ad altra Università o Istituto.-

Art. 1

Sino al compimento dell'anno accademico in corso alla cassazione dello stato di guerra, il Ministro per l'Educazione Nazionale, in deroga al disposto dell'art. 106, primo comma, del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933 n. 1592, ha facoltà di disporre comandi di professori di ruolo da una ad altre Università od Istituto superiore per provvedere alle esigenze immediate degli insegnamenti.

Art. 2

I comandi hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati.

La spesa per la supplenza del comando è a carico dell'Università o Istituto superiore presso il quale l'insegnante è stato copiato.-

...parità di voti entrano nella terna. I più anziani di grado ed età
rità di anzianità di grado i più anziani di età.

Art. 2

I Presidi di Facoltà e Scuole sono nominati con decreto ministeriale sopra una terna formata dal Consiglio della Facoltà o Scuola e composta da professori ordinari della stessa Facoltà o Scuola.

Ove il numero degli ordinari non sia sufficiente a formare la terna, vi concorrono i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole incaricati dell'insegnamento nella Facoltà o Scuola per la quale si provvede.

Art. 3

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto sono abrogate.

5) Comandi di professori di ruolo da una ad altra Università o Istituto.

Art. 1

Sino al compimento dell'anno accademico in corso alla cessazione dello stato di guerra, il Ministro per l'Educazione Nazionale, in deroga al disposto dell'art. 106, primo comma, del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933 n. 1592, ha facoltà di disporre comandi di professori di ruolo da una ad altra Università od Istituto superiore per provvedere alle esigenze immediate degli insegnamenti.

Art. 2

I comandi hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati.

La spesa per la supplenza del comando è a carico dell'Università o Istituto superiore presso il quale l'insegnante è stato copandato.

IL NOTOSSECRARIO

Enrico

5340

140

30 January 1944

Herewith for information and guidance for their uniform application in universities in AEO territory the legislative measures approved by the Council of Ministers in session 25 January and in course of publication in the G.U. del Regno.

1) Suspension of annual session of state examinations.

ART I

For 1944 the following state examinations are suspended: for "abilitazione" in surgery, chemistry, pharmacy, engineering, architecture, agronomy etc.

ART II

For those indicated in ART IV following a certificate is given, signed by the Rector or Administrative Director of a University or Institute stating that the laurea or diploma gives also "abilitazione" under the present decrees and with the reservation of ART VI, to practice any of the professions of ART I.

The certificate gives title to conditional inscription in professional registers.

ART III

The certificate of provisional "abilitazione" is given by the University or Institute wherein the candidate has earned the degree or diploma or has obtained recognition of academic title conferred abroad.

ART IV

The University or Institute of ART III gives the provisional certificate.

- 1) to those awarded the laurea or diploma in the academic year 42-43.
- 2) to those having been awarded the laurea or diploma in a preceding academic year and unable to take the State examinations previously because
 - a) in service or in Red Cross or interned or "confurati" in the defunct regime
 - b) residing abroad or in territories once Italian and repatriated after 30 June 1941.
- 3) those who have been awarded the laurea or diploma in a preceding academic year and have been declared unacceptable in one or more State examinations, always provided "unacceptability" was not given them in both the sessions of 42 and 43.

For those indicated in ART IV following a certificate is given, signed by the Rector or Administrative Director of a University or Institute stating that the laurea or diploma gives also "abilitazione" under the present decree and with the reservation of ART VI, to practice any of the professions of ART I. The certificate gives title to conditional inscription in professional registers.

ART III

The certificate of provisional "abilitazione" is given by the University or Institute wherein the candidate has earned the degree or diploma or has obtained recognition of academic title conferred abroad.

ART IV

The University or Institute of ART III gives the provisional certificate.

- 1) to those awarded the laurea or diploma in the academic year 42-43.
- 2) to those having been awarded the laurea or diploma in a preceding academic year and unable to take the State examinations previously because
 - a) in service or in Red Cross or interned or "confurati" in the defunct regime
 - b) residing abroad or in territories once Italian and repatriated after 30 June, 1941.
- 3) those who have been awarded the laurea or diploma in a preceding academic year and have been declared unacceptable in one or more State examinations, always provided "unacceptability" was not given them in both the Sessions of 42 and 43.

ART V

To obtain the conditional certificate for practice of his profession the candidate must present his request on legal paper to the Rector or Director of the University or Institute with details of identification complete, attaching thereto the original title or the certificate of laurea or diploma or the original academic title awarded abroad and recognized in the Kingdom.

Attached to the request there must be the stamp indicating the amount of the tax for the opera Universitaria in the name of the University giving the certificate.

When the University giving the certificate is different from that in which the candidate was awarded his laurea or diploma, it must pay the quantity of the tax to the university giving the degree or diploma.

ART VI

There will be a special examination session set by the Ministry of Education for candidates coming within scope of present decree.

Those who have been declared proficient (abilitati) conditionally and have not taken the state examinations mentioned in the preceding clauses or who have failed therein lose the conditional "abilitazione" of ART II. As far as they can be applied the measures of ART 69 of R.D. 4 June 1933 no. 1269 are extended to them.

2) Matriculation of students without documents from institutions of secondary instruction in occupied territory and transfer of students from one University to another.

ART I

For students without documents etc. matriculation in Universities and Institutions of higher learning may be made on basis of written statement, authenticated by public official, containing complete details of identification and statement of status achieved and institution in which work was done.

Similarly for transferring students such statement will replace the "foglio di congedo" required in ART 9 of foresaid R.D.

ART II

Such matriculations are provisional to be confirmed by presentation of proper documents in due course.

Under same conditions relative documents of scholastic career will be granted.

The interested person will be obliged to hand in the proper documents (as previously required) to the University as soon as possible and in case later than 6 months after cessation of hostilities.

ART III

Provides for penalties for false declaration.

3) Prorogation of measures for exemption from payment of taxes and super taxes.

ART I

Measures of ART 2 etc. are prorogued (prorogated?) for scholastic year 1943-44.

4) Appointment of Rectors, Directors and Presidi etc.

ART I

Similarly for transferring students such statement will replace the "foglio di congedo" required in ART 9 of forscid R.D.

ART II

Such matriculations are provisional to be confirmed by presentation of proper documents in due course.

Under same conditions relative documents of scholastic career will be granted.

The interested person will be obliged to hand in the proper documents (as previously required) to the University as soon as possible and in case later than 6 months after cessation of hostilities.

ART III

Provides for penalties for false declaration.

3) Prorogation of measures for exemption from payment of taxes and super taxes.

Measures of ART 2 etc. are prorogued (prorogated?) for scholastic year 1943-44.

ART I

4) Appointment of Rectors, Directors and Presidi etc.

ART I

Rettori of Universities and Direttori of Institutions of higher learning are appointed by royal decree on the proposal of Minister of National Education, from among the "professori ordinari" belonging respectively to the University or Istituto on a committee of three (aided by a committee of 3?) formed by the academic body composed of "professori ordinari" and "straordinari".

In case of tie in voting the oldest in rank will enter the committee and in case of equal age of rank the oldest in years.

ART II

The Presidi of Faculties and Schools are appointed by ministerial decree from a committee formed by the Consiglio of the faculty or school and composed of the professori "ordinari" of the institutions.

When the number of the ordinari is not sufficient to form the terra the professors "di ruolo" of another faculty or school engaged in teaching in the faculty or School concerned may take part.

5344

ART III

All measures incompatible with the present decree are abrogated.

5) Control of professori di mole between Universities or Institutions.

ART I

Until the conclusion of the academic year in session at time of cessation of state of war the Minister of National Education contrary to ART 106, clause 1 etc., has the power to dispose of shifts of professori di mole from one University or Institution sup. to another to provide for the immediate teaching exigencies.

ART II

These appointments have the duration of a year and may be renewed.
Expense of appointment to be borne by University or Institution to which the teacher is appointed.

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
AFC 394

130-00

26 January 1944

Extraordinary Session of examinations of profitto, laurea and diploma for March 1944. For the following classifications

1) Repatriated students from East Africa, North Africa or Aegean possessions who have come back during academic year of 42-43 or who may come back before 29 February 1944.

2) Students who are elementary teachers who have been sent to Italians abroad, foreign students, students of Italian nationality residing abroad. In all these cases the condition is made that they must have been unable to take their normal examinations because of war conditions.

3) Students in service or women students in the Red Cross in Service in the war zone or hospital trains or ships.

4) Students who because of war conditions have not been able to take full or partial advantage of either of the two academic sessions of examinations of 1942-43.

To the extraordinary session nurses or student nurses of Italian Red Cross will also be admitted, if they have served in the hospitals of the Kingdom for at least 3 months in the period between the beginning of the academic year 42-43 and the closing of the normal convocation of Autumn examinations.

All classes of students mentioned above must have proper documentary evidence.

Officers in S.P.E. and professional sottufficiali may not take these examinations.

It is understood that the examinations of profitto, laurea and diploma cannot be repeated at the extraordinary session.

Please spread the news of this circular so that those interested may have early notice.



affirmed
supp.
lt. col.

17/2/44

5342

1217